



Comune di Bidoni'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 3 DEL 16/02/2018 REG.GEN

OGGETTO:

Copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - posizione economica 1 - Servizio Vigilanza - Tributi - Protocollo - a tempo pieno ed indeterminato mediante l'utilizzo della graduatoria del Comune di Olzai. Inserimento in dotazione organica candidato collocato al 1° posto in graduatoria.

L'anno duemiladiciotto del mese di febbraio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto in termini di competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13, in data 21.03.2017, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017/2019, nonché la dotazione organica dell'ente ed il relativo piano occupazionale 2017, nella quale, tra l'altro, era prevista la copertura del posto vacante di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - posizione economica 1;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18, in data 09.02.2018, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, nonché la dotazione organica dell'ente ed il relativo piano occupazionale 2018, nella quale, tra l'altro, è stata confermata la copertura del posto vacante di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - posizione economica 1, in quanto a seguito del procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 e di mobilità obbligatoria ex art. 34bis, del D.Lgs. n. 165/2001, non sono pervenute domande entro i termini fissati dall'ente;
- con decreto Ministro dell'Interno 29 novembre 2017, è stato differito dal 31 dicembre 2017, al 28 febbraio 2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n. 285 del 06-12-2017);
- con comunicato del 12 febbraio 2018, il Ministero dell'Interno ha annunciato ufficialmente che è in corso di pubblicazione in GU il decreto che stabilisce la proroga al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, a seguito del provvedimento adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti, in particolare:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. , il quale recita testualmente:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);

– l'art. 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
2. i rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

– l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'art. 91, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale, in tema di assunzioni, recita testualmente:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16, della L. 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali fossero o meno soggetti al patto di stabilità interno, nel corso del 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Considerato, inoltre, che la disciplina in materia di spese di personale dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, L. n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2007 - cfr. Delibera n. 52/Contr/10 dell'11 novembre 2010 - Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo);

Preso atto, in particolare, che la L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha confermato anche per il 2018 le disposizioni in materia di personale, riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, ovvero comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (Comune di Bidonì abitanti al 31/12/2017: n. 143);

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il verbale n. 2 redatto in data 06/02/2018, con il quale l'organo di revisione ha espresso parere favorevole, in via generale, al piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 e, in via particolare, al piano assunzioni 2018, a condizione che:

1. le assunzioni a tempo indeterminato avvengano entro il limite dei correlati oneri delle cessazioni di personale avvenute nel periodo precedente, ovvero entro il tetto numerico dei medesimi cessati non ancora sostituiti alla data di riferimento;
2. le assunzioni di lavoro flessibile avvengano nel rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, entro il limite massimo di spesa di € 43.352,13, come sostenuto nell'anno 2009 per le medesime finalità;
3. fermo restando quanto riportato ai precedenti punti 1) e 2), la complessiva spesa derivante trovi copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018/2020 e con l'ulteriore precisazione che il piano assunzioni per gli anni 2018/2020 potrà essere attivato solo a seguito di ulteriore specifico parere, reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001;

Dato atto, in particolare, che il piano occupazionale 2018/2020 prevede tra l'altro la copertura di n. 1 posto di Istruttore Vigilanza - Cat. C1 - 36h settimanali, da ricoprire mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Preso atto, infine, che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2018-2020 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2018-2020 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva è pari a € 193.869,95;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10, in data 26/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17, in data 09/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2018, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18, in data 09/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Modifica alla dotazione organica - Approvazione piano occupazionale 2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22, in data 09/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del piano obiettivi da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa per l'attuazione dei programmi - Anno 2017 e che è in corso di perfezionamento il piano obiettivi - anno 2018;
- in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nella dotazione organica;

Dato atto che, a seguito della Sentenza n. 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell'anno successivo alla violazione;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28/6/2017, si stabiliva, in attesa di procedere alla copertura dell'unico posto in dotazione organica di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - posizione economica 1 - Servizio Vigilanza - Tributi - Protocollo - a tempo pieno ed indeterminato, mediante concorso pubblico e/o utilizzo di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti di altri enti, di attivare il procedimento di mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di garantire l'espletamento delle delicate ed infungibili funzioni del predetto lavoratore;

Evidenziato che il procedimento di mobilità obbligatoria, ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stato attivato con nota prot. n. 1177, del 16/6/2017, con esito negativo;

Vista la Determinazione Resp. Servizio Amministrativo n. 79, del 17/10/2017, mediante la quale veniva indetta la selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dato atto che, entro il termine di scadenza del 17/11/2017 - ore 12.00, con apposito bando di mobilità pubblicato in data 18/10/2017, prot. n. 1919, non sono pervenute domande;

Vista la Determinazione Resp. Servizio Amministrativo n. 92, del 01/12/2017, mediante la quale si stabiliva di provvedere alla riapertura dei termini, per un ulteriore periodo di 15 gg. e dato atto che, entro il termine

di scadenza del 16/12/2017 - ore 12.00, con apposito bando di mobilità pubblicato in data 01/12/2017, prot. n. 2356, non sono pervenute domande;

Preso atto che, con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (L.n. 125/2013), il legislatore ribadisce, all'art. 4, recante: *“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”*, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate [Articolo 4, comma 3 - ter. *Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*];

Dato atto che tale tematica è stata affrontata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria che, con Delibera n. 124/2013, è intervenuta sulla corretta applicazione dell'art. 9, della L. n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, ossia sul tema dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

Ritenuto che tale accordo, secondo i magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria, in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il *“previo accordo”* ad una data anteriore alla *“approvazione della graduatoria”* o addirittura, alla *“indizione della procedura concorsuale”*;

Visto l'art. 1 - comma 1148 - della L. 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il quale recita:

“In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 20/12/2017, mediante la quale venivano impartiti gli opportuni indirizzi, al Responsabile del Servizio Amministrativo, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla copertura del citato posto, mediante l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi relative ad assunzioni a tempo indeterminato, approvate da altri Enti Locali in base al criterio della territorialità, ovvero province limitrofe o comuni appartenenti alle citate province, previo accordo tra le stesse amministrazioni interessate, con decorrenza presunta 1° febbraio 2018;

Vista la Determinazione Responsabile del servizio Amministrativo n. 101, del 29/12/2017, mediante la quale si stabiliva di attivare il procedimento al fine di provvedere alla copertura del posto, di cui trattasi, mediante l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi relative ad assunzioni a tempo indeterminato, approvate da altri Enti Locali in base al criterio della territorialità, ovvero province limitrofe (Oristano e Nuoro) o comuni appartenenti alle citate province, previo accordo tra le stesse amministrazioni interessate, con decorrenza presunta 1° febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. 5/2018, mediante la quale veniva trasmessa apposita richiesta al Commissario della Provincia di Oristano, al Commissario della Provincia di Nuoro e ai sigg. Sindaci dei comuni delle Province di Oristano e Nuoro, con la quale si chiedeva di far pervenire, entro il 16 gennaio 2018, eventuali graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e relative al profilo professionale di Istruttore di Vigilanza - Categoria C - posizione economica 1, approvate da citati Enti e ancora vigenti.

Evidenziato che entro il termine di scadenza, sono pervenute le graduatorie di n. 10 comuni;

Preso atto che, come si evince dal prospetto sotto riportato, i candidati idonei non assunti occupano la seguente posizione nelle rispettive graduatorie:

COMUNE	CANDIDATO	Posizione graduatoria
1. Olzai	Puligheddu Rosa Maria	1^
2. Lula	Rosu Leandra Erika	2^
3. Laconi	Piddu Pia Anna Debora	2^
4. Ardauli	Garau Nicola	2^
5. Scano di Montiferro	Manca Emanuela	5^
6. Santa Giusta	Mele Tatiana	2^
7. Dorgali	Fossella Michele	3^
8. Oristano	Contini Valerio	3^
9. Aritzo	Mereu Raffaele	3^
10. Torpè	Lai Mario	3^

Visto il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16, in data 09/02/2011 e integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18, in data 08/04/2016, in particolare, l'art. 38 - *Norme di accesso*, lett. e), il quale stabilisce che l'assunzione agli impieghi presso l'Ente avviene, nel rispetto del disposto di cui all'art. 91, del D.Lgs. n. 267/2000 e previo esperimento delle procedure di mobilità, mediante l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi relative ad assunzioni a tempo indeterminato, approvate da altri Enti Locali, previo accordo tra le stesse amministrazioni interessate e che verrà data priorità ai vincitori del concorso, qualora gli stessi non siano stati assunti nel rispettivo ente, per poi procedere alla chiamata a scorrimento degli idonei nel rispetto cronologico della posizione occupata in ciascuna graduatoria, previo assenso, in entrambi i casi, dell'amministrazione disponibile all'utilizzo della sua graduatoria;

Preso atto che, come si evince dal prospetto, di cui sopra, l'unico vincitore di concorso non ancora assunto nel rispettivo ente, alla data odierna, è la sig.ra Puligheddu Rosa Maria, inserita al 1° posto nella graduatoria del Comune di Olzai, approvata con Determinazione Ufficio Segreteria n. 400, del 14/12/2010;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2018, mediante la quale venivano impartite le opportune direttive al responsabile del servizio amministrativo, al fine di attivare il procedimento per l'assunzione della sig.ra Puligheddu Rosa Maria, previa stipulazione di apposita convenzione con l'amministrazione titolare della graduatoria (art. 3, comma 61, L. n. 350/2003 e ss.mm.ii.);

Dato atto che, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Olzai n. 5, del 06/02/2018 e con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bidonì n. 19, del 09/02/2018, veniva approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i due enti per l'utilizzo della graduatoria *de qua*;

Vista la convenzione disciplinante i rapporti tra i due enti, stipulata in data 16/02/2018, mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, lett. s, del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale;

Preso atto, inoltre, che:

- questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
- la spesa annuale di personale, per l'anno 2018, non è superiore alla spesa media del personale per l'anno 2008 (per il Comune di Bidonì quantificata in € 197.551,16);
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2018 e triennale 2018-2020 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09.02.2011, integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 08/04/2016;

Visto l'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto;

DETERMINA

DI AVVALERSI, per i motivi espressi in narrativa, della graduatoria del Comune di Olzai, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Agente di Polizia Locale - Cat. C1, approvata con Determinazione Ufficio Segreteria n. 400, del 14/12/2010;

DI PROVVEDERE, pertanto, all'inserimento della sottoelencata candidata, collocata al primo posto della citata graduatoria, come appresso riportata, nella dotazione organica del Comune di Bidonì, a copertura del posto di Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale - Categoria C - posizione economica 1, a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dal **1° marzo 2018**, previa acquisizione della documentazione, attestante il possesso dei requisiti richiesti:

n.	Cognome	Nome	Punti 1^ prova scritta	Punti 2^ prova scritta	Punti titoli	Punti orale	Totale
1	Puligheddu	Rosa Maria	24/30	23/30	3,5	27/30	77,5

DI APPROVARE l'allegato schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, nel sito istituzionale del Comune (www.comune.bidoni.or.it) - Sezione Concorsi;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla RSU e alle OO.SS. territoriali;

DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 25.756,17, relativa alla copertura del posto, per il periodo: 01/03-31/12/2018, verrà imputata al cap. 1370, Bil. 2018, in fase di predisposizione e agli analoghi capitoli dei bilanci per gli esercizi finanziari futuri;

DI COMUNICARE l'avvenuta adozione del presente provvedimento alla R.S.U. Aziendale e alle OO.SS. Territoriali.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudio Zago

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
ILARIA SEDDA
